

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2258 del 12/07/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TPER S.p.A. per impianto ubicato in Via Marconi n. 4, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2336 del 12/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TPER S.p.A. per impianto ubicato in Via Marconi n. 4, Comune di Imola (BO).

### **Il Responsabile P.O.**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla TPER S.p.A. per l'impianto sito a Imola, in via Marconi n. 4, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di officina manutenzione e deposito autobus. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Imola;
- Proroga di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

competente<sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>;

5. Obbliga la TPER S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La TPER S.p.A., C.F. e P.IVA 03182161202, con sede legale a Bologna, in via Saliceto n. 3, c.a.p. 40128, per l'impianto ubicato a Imola, in via Marconi n. 4, c.a.p. 40026, ha presentato, nella persona di Andrea Bottazzi, in qualità di procuratore speciale di TPER S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 10/8/2015 al Prot. n. 30454 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento; comunicazione o nulla osta in materia di acustica, proroga di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 20/8/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>7</sup> in data 20/8/2015 al Prot. n. 101958, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, ad Hera S.p.A. e ad Arpaie – Distretto Imolese, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 102655 del 25/8/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 3/9/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 4/9/2015 al Prot. n. 105727, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto

Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota del 15/9/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 17/9/2015 al Prot. n. 110218, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Arpae – Distretto di Imola con propria nota del 10/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 10/11/2015 al Prot. n. 130723, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il nulla osta acustico.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria nota del 17/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 18/11/2015 al Prot. n. 133418, ha trasmesso il nulla osta comunale relativamente alla matrice acustica.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 12/7/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della TPER S.p.A. ubicato in Via Marconi n. 4, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Marconi classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento”, indicato come n. 3 in planimetria, formato dall'unione di acque reflue industriali derivanti dalle attività di officina meccanica, acque reflue domestiche (servizi igienici) ed acque meteoriche di dilavamento.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 101156 del 3/9/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 35506 del 15/9/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 21011/2016

Documento redatto in data 12/7/2016



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ SUAP<sup>®</sup>  
PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI  
EUROPEI

Prot. n. 35503

Imola, 15 settembre 2015

## NULLA OSTA

### AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

#### IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale, registrata al prot. 30454 in data 10.08.2015, presentata dal Sig. Andrea Bottazzi, in qualità di procuratore della società TPER Spa (C.F. 03182161202) con sede a Bologna in Via di Saliceto per la matrice scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'attività di officina meccanica e lavaggio automezzi trasporto pubblico sita a Imola in Via Marconi 4;
- **visto il parere favorevole condizionato rilasciato da Hera Spa, Prot. n. 101156, pervenuto al Prot. Gen. 34106 del 03.09.2015, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59
- dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto PG n. 22968/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

#### RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque industriali in pubblica fognatura provenienti dall'attività di officina meccanica e lavaggio automezzi trasporto pubblico sita a Imola in Via Marconi 4, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.



CITTÀ DI IMOLA

### E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

*Invio in modalità telematica.*

*Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Simonetta D'Amore

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC  
Modena 3 settembre 2015  
Prot. 101156

Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est  
Distretto Imola/MBr

Spettabile  
COMUNE DI IMOLA  
Servizio Interventi Economici - SUAP  
Piazza Gramsci 21  
40026 Imola (BO)  
[comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.imola@cert.provincia.bo.it)

Spettabile  
Città Metropolitana di Bologna  
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

**Oggetto: Ditta TPER S.p.A. – Imola - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale**

*ns.rif.: prot.prec 96822 del 21/08/2015*

**Richiedente:** TPER S.p.A.

**Ubicazione:** Via Marconi 4 – Imola

**Attività:** officina meccanica e lavaggio automezzi trasporto pubblico

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni

- 1) Ai fini dell'autorizzazione la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Marconi l'immissione indicata con il n.3 nella planimetria allegata alla domanda convogliante:
  - acque industriali derivanti dalle attività di officina meccanica, lavaggio telai e carrozze. Tali reflui dovranno subire idoneo trattamento depurativo, così come descritto nella documentazione allegata alla domanda, prima dell'immissione nella pubblica fognatura.
  - acque reflue domestiche.
  - acque meteoriche. I reflui meteorici di prima pioggia dovranno subire idonei trattamenti di sedimentazione e disoleatura come descritto in planimetria e relazione tecnica.
- 3) I reflui industriali e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 e smi (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto 2 precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui immessi in pubblica fognatura.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Le immissioni indicate con i nn.1 e 2 in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.  
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**impianto TPER Spa – via Marconi n° 4 – Comune di Imola**

### **ALLEGATO B**

#### **Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Provincia di Bologna con atto PG n° 133959 del 03/09/2012, rilasciata a TPER Spa, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B per lo stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Marconi n° 4.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

**DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-**

**Rinnovo dell'autorizzazione alla Ditta TPER Spa per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Imola, via Marconi n°4.-**

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI**

Premesso che, con domanda di autorizzazione per la continuazione alle emissioni in atmosfera presentata ai sensi dell'art 12 del DPR 203/88, agli atti con PG n° 19040 del 30.06.1989, la Ditta TPER Spa, con sede legale in Comune di Bologna, via Saliceto n°3 e stabilimento in comune di Imola, via Marconi n°4, è autorizzata in forma tacita, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di servizio di trasporto pubblico locale e servizio di manutenzione autobus e mezzi industriali;

Vista la nota Prot. n°3087 in data 19.01.2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 24.01.2012 (PG n°9570/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Imola, e vista la domanda presentata dalla Ditta TPER Spa nella persona del Direttore Generale Claudio Ferrari, formulata in data 19/12/2011, per il rinnovo dell'autorizzazione allo stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Imola, via Marconi n°4;

Vista la documentazione integrativa presentate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Imola in data 20.02.2012, agli atti con PG n°39074/12;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in



atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010);

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 25 giugno 2012 e che durante tale seduta è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 26.06.2012;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 27/02/2012 dal Comune di Imola;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

**r i n n o v a**

l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**e d a u t o r i z z a,**



visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta TPER Spa le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di servizio di trasporto pubblico locale e servizio di manutenzione autobus e mezzi industriali, ubicato in Comune di Imola, via Marconi n°4, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta TPER Spa alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E2  
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima .....	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	4 m
Durata massima .....	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

---

EMISSIONE E5  
PROVENIENZA: CAPPALAVAGGIO PEZZI A PENNELLO

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E5 a carico del gestore di impianto; i controlli verranno effettuati sulla base di un registro avente pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate.

---

EMISSIONE E6  
PROVENIENZA: LAVAGGIO PEZZI CON LAVATRICE A CICLO CHIUSO



Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione ed i controlli verranno effettuati sulla base di un registro avente pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate.

---

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: BRUCIATORE LAVATRICE IMETRA

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: BRUCIATORE IDROPULITRICE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

---

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ESTRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOBUS

EMISSIONE E3 – E4 – E9 – E10 – E11

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;



- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);



- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono

fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) La prima serie di autocontrolli per il punto di emissione E2 deve essere iniziata dalla Ditta entro sei mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione, salvo richiesta motivata di proroga, e trasmessa immediatamente a questa Amministrazione Provinciale.
- 7) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto di Imola deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 8) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 9) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento



atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 10) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 11) L'identificazione, da parte della Ditta TPER Spa, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 12) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale di Imola, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

LA DIRIGENTE  
(Valentina Beltrame)



**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della TPER S.p.A. ubicato in Via Marconi n. 4, Comune di Imola (BO).**

**ALLEGATO C**

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6  
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale datata Ottobre 2015 presentata da Tper Spa,  
Visto il parere favorevole del Comune di Imola prot. 44310 del 17/11/2015,  
viene inserita nella presente Autorizzazione la comunicazione / nulla osta in materia di impatto  
acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 21011/2016

Documento redatto in data 12/7/2016



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
PER ATTIVITÀ PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO  
E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 44310

Imola, 17/11/2015

## IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica in data 10/08/2015, registrata al prot. n. 30454 in data 10/08/2015, del Sig. Andrea Bottazzi in qualità di procuratore della ditta TPER s.p.a. (P. IVA 03182161202) con sede legale a Bologna in Via di Saliceto 3, relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico per l'attività di deposito - officina sita a Imola in Viale Marconi 4;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale datata Ottobre 2015 presentata da TPER in data 23 ottobre 2015 in seguito a richiesta di integrazione dell'istanza da parte di Arpa;
- Visto il parere favorevole dell'Arpa distretto di Imola espresso con Prot. PGB0 15065/2015 del 10/11/2015 (ns. Prot. Gen. 43641 del 10/11/2015) che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto P.G. n. 22968/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

## RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa alla ditta TPER s.p.a. con sede legale a Bologna in Via di Saliceto 3, per l'attività di deposito – officina sita a Imola in Viale Marconi 4.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

*Invio in modalità telematica.*

*Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Simonetta D'Amore

CITTA' DI IMOLA  
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)  
PEC [comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.imola@cert.provincia.bo.it)  
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289  
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI  
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) – 40026 Imola (BO)  
Responsabile del Servizio: Federica Degli Esposti  
Informazione e visione atti: Roberto Zani  
tel. 0542-602413 - Fax: 0542 609320  
pec: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)  
Orario: lunedì 9-13  
martedì 9-13 e 15-17.30  
giovedì 9-13

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**